

0.348

**STATUTO**  
degli **ISTITUTI RIUNITI**  
di **S. GIROLAMO della CARITA'**

Sezione Grafica "A. CASALINI", (Rifugio Minorenni,  
Piazza S. Sonnino, 9c - Roma

SCHEDATO



L.R.C. O.



## CAPO I.

### ORIGINE, SCOPO E SEDE DELL'OPERA PIA « ISTITUTI RIUNITI DI S. GIROLAMO DELLA CARITA' »

#### Art. 1

In dipendenza del R. D. in data 19 Gennaio 1931 N. 121 col quale fu riformato il fine originario del Pio Istituto di S. Girolamo della Carità, già eretto con Bolla di Leone X del 27 Gennaio 1520, e vennero altresì con esso fusi gli altri Istituti:

a) Istituto « Gina Mazza » già eretto in Ente Morale con R. Decreto 18 Gennaio 1916;

b) Istituto « Emilio Treves » già eretto in Ente Morale con R. Decreto 1° Maggio 1913;

c) Opera Pia « Rifugio per Minorenni » già eretto in Ente Morale con R. D. 11 settembre 1925 n. 2204.

L'Opera Pia « Istituti Riuniti di S. Girolamo della Carità » oltre a provvedere alla soddisfazione degli oneri di beneficenza e di culto spettanti già al Pio Istituto di S. Girolamo della Carità ed all'Opera Pia Benedetto Greco a norma delle tavole di fondazione dei detti Enti e giusta la tabella che si allega al presente Statuto sotto la lettera A.:

1) provvede al Culto Divino nella Chiesa di S. Girolamo se-

condo le carte di donazione della medesima e i mezzi finanziari relativi;

2) cura l'assistenza delle famiglie povere dei carcerati in attesa di giudizio;

3) favorisce con speciali ordinamenti la difesa gratuita dei poveri avanti l'autorità giudiziaria e consultazioni gratuite nei loro affari;

4) provvede all'assistenza in genere dei minorenni traviati e liberati dal carcere procurando che attraverso una rieducazione religiosa, morale e professionale sia elevata la loro coscienza all'amore di Dio, della Patria, del Re e del lavoro per ritornarli onesti cittadini alla vita civile a mezzo anche di speciali uffici di avviamento ed altre provvidenze che favoriscano la loro piena riabilitazione.

Tali provvidenze possono essere prese anche a favore di maggiorenni qualora l'Amministrazione lo ritenga possibile. Per il raggiungimento di tale importante scopo sono istituite nel seno dell'Opera Pia due speciali sezioni:

1. — La prima « SEZIONE ARMANDO CASALINI » a favore dei maschi.

2. — La seconda « SEZIONE GINA MAZZA » a favore delle femmine.

La direzione ed assistenza delle Sezioni saranno di regola affidate a personale religioso scelto d'accordo con la competente Autorità Ecclesiastica;

5) dispone nei limiti delle possibilità di bilancio atti di beneficenza in genere a norma delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento.

#### Art. 2

L'Opera Pia ha sede in Roma, Via dei Farnesi N. 82, ove ebbe sede il Pio Istituto di S. Girolamo della Carità dall'epoca in cui ebbe a titolo di donazione la Chiesa di S. Girolamo in Via Monserrato con case annesse e circostanti.

#### Art. 3

Nell'ammissione all'assistenza gratuita dei minorenni di cui al numero 4 dell'art. 1 si tien conto di regola dell'ordine di presentazione

SCHEDATO



delle domande. Salvo la preferenza dovuta agli orfani di guerra, degli invalidi e mutilati di guerra ed agli appartenenti a famiglie numerose, nel caso di insufficienza di posti gratuiti sarà data la preferenza nell'ammissione, in primo luogo a coloro che non abbiano parenti tenuti per legge ed in grado di provvedere al loro mantenimento e che si trovino in condizioni di maggiore abbandono; in secondo luogo agli orfani di entrambi i genitori; in terzo luogo agli orfani di padre.

#### Art. 4

Agli assistiti d'ambo i sessi dell'Opera Pia è impartita l'istruzione elementare nell'Istituto, con le norme stabilite dalle leggi vigenti in materia. E' impartita inoltre l'istruzione pratica nell'interno dell'Istituto finchè ciò sia possibile. In casi speciali tale istruzione potrà essere impartita anche presso scuole di agricoltura, d'arte e mestieri, purchè notoriamente condotte con abilità e probità. Il Regolamento determina le modalità di vigilanza degli assistiti che si debbono recare fuori dell'Istituto.

#### Art. 5

Tutti i ricoverati indistintamente, secondo le norme volute dalla legge, devono essere impiegati nei laboratori, nelle officine e in lavori agricoli secondo quanto verrà disposto dalla Direzione degli Istituti. Questa nel determinare il genere di lavoro cui dovrà essere adibito ogni ricoverato, terrà particolare conto, in quanto possibile, delle speciali tendenze ed attitudini da esso dimostrate per determinate arti o mestieri.

#### Art. 6

Il regolamento determina gli insegnamenti professionali da impartirsi ai ricoverati e i relativi programmi, tenendo in particolare conto le condizioni di luogo, specialmente per ciò che riguarda la domanda e l'offerta di lavoro. Ai ricoverati vengono impartite anche le necessarie nozioni di igiene, e di economia domestica; alle donne oltre gli insegnamenti teorico-pratici per l'esercizio di mestieri e profes-

sioni che meglio si addicono alle donne, anche quelli indispensabili al buon andamento della casa. Gli insegnamenti sono affidati a persone fornite dei necessari requisiti.

**Art. 7**

Il ricoverati, e specialmente le fanciulle, saranno tenute quanto più possibile all'aperto, specialmente per le ricreazioni e gli esercizi ginnastici.

**Art. 8**

Le Direzioni degli Istituti cureranno a che i ricoverati siano educati alla religione cattolica e all'amore della Patria ed abituati alla sincerità, al rispetto reciproco, all'ordine, all'amore del lavoro, al sentimento della propria responsabilità, alla pulizia e a tutto ciò che concorre a formare il carattere civile. In quanto necessario si adotteranno a questi scopi le opportune sanzioni disciplinari, nei limiti e nella forma determinate dettagliatamente dal Regolamento. Per i ricoverati non cattolici sarà lasciato pienamente libero l'esercizio del proprio culto, giusto quanto sarà stabilito caso per caso dal Consiglio Direttivo.

**Art. 9**

Uguaglianza assoluta di trattamento è usata per tutti i ricoverati così per quelli accolti a pagamento come per quelli ammessi gratuitamente.

**Art. 10**

Gli alunni che abbiano sufficientemente profittato dell'insegnamento professionale loro impartito nell'Istituto o fuori saranno ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad una partecipazione degli utili derivanti dai lavori cui contribuirono, nella misura da determinarsi nel Regolamento. Inoltre a maggiormente sviluppare il senso del risparmio e di attaccamento al lavoro, lo stesso Consiglio Direttivo stabilirà, a favore di ogni ricoverato, non appena comincia a produrre

col proprio lavoro, un premio di operosità il cui ammontare sarà fissato con eventuale revisione trimestrale in relazione allo sviluppo successivo della sua capacità produttiva ed al suo effettivo constatato rendimento, e ciò su proposta della competente Direzione.

L'Amministrazione vigilerà a che i salari degli assistiti addetti ad officine o aziende private non siano inferiori a quelli correnti sul mercato per le varie categorie.

Le quote spettanti degli utili a ciascuno degli assistiti vengono depositate mensilmente presso la Cassa postale di Risparmio, mediante libretti individuali da consegnare a chi di diritto alla uscita degli interessati dall'Istituto.

#### Art. 11

La durata di permanenza negli Istituti deve in ogni caso rispondere alla importanza sociale degli scopi che l'Opera Pia intende raggiungere; i ricoverati sono dimessi tuttavia al compimento del diciottesimo anno di età. Saranno licenziati prima del raggiungimento di tale età coloro i quali non abbiano più bisogno della pubblica beneficenza. Possono essere dimessi prima di detto termine anche i ricoverati per i quali si offra l'occasione, mediante una conveniente sistemazione, di migliorare la propria sorte. Le garanzie relative sono determinate dal Regolamento.

#### Art. 12

Accanto alle Sezioni dipendenti dagli Istituti sono istituite delle Case Famiglia, speciali pensionati per coloro che avendo superato la età di ricovero, non possono tuttavia per le loro speciali condizioni e per la difficoltà di sistemazione al di fuori dell'Istituto essere senz'altro dimessi.

Agli ammessi nella Casa Famiglia incombono gli stessi doveri che agli altri ricoverati; gli stessi provvedono al proprio mantenimento con i proventi del proprio lavoro. La loro dimissione dalla Casa Famiglia è disposto non appena cessino le ragioni che ne consigliarono l'ammissione.

Il regolamento determina particolarmente l'andamento delle Case Famiglia.

**Art. 21**

Tanto il Presidente quanto i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Al principio di ogni anno il Presidente determina un turno trimestrale di servizio per ciascuno dei consiglieri.

Nel periodo assegnatogli il Consigliere di turno dovrà esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto e dal Regolamento, e sostituire il Presidente in caso di suo impedimento o di assenza.

**Art. 22**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno tre consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Per la validità delle adunanze non si computa chi avendovi interesse, giusto l'art. 15 Legge 17 Luglio 1890, n. 6972, non può partecipare alle relative deliberazioni.

**Art. 23**

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

**Art. 24**

Il Consiglio Direttivo oltre che all'Amministrazione dell'Opera Pia provvede alla preparazione dei progetti, dei regolamenti e delibera sulle modificazioni da apportarsi a questi ed allo Statuto.

Provvede alla nomina, sospensione e licenziamento degli impiegati e salariati, ne determina le funzioni e le competenze.

**Art. 25**

Il Consiglio Direttivo nomina i componenti di cui appresso, può anche nominare speciali commissioni perchè curino particolari atti-



vità dell'Opera Pia e presentino tutte le proposte ritenute opportune agli scopi per cui furono nominate e per i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

#### Art. 26

Il Presidente, ed in caso di suo impedimento il consigliere di turno, ha la rappresentanza legale dell'Istituto verso i terzi e in giudizio per qualsiasi stadio e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di cassazione e di revocazione. Cura la perfetta esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, firma i contratti e la corrispondenza ufficiale, fa emettere i mandati nei limiti dei fondi stanziati in Bilancio per le spese previste, ed in base alle deliberazioni del Consiglio per le spese impreviste e stanziata a calcolo.

Sovrintende all'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento. Ha facoltà di ammonire o sospendere fino ad un mese gli impiegati, salariati ed agenti dallo stipendio o salario, dall'ufficio.

In caso d'urgenza può prendere su ogni oggetto tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno se anche di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne al Consiglio stesso alla più prossima riunione per le ratifiche.

#### Art. 27

### DEL COMITATO DI PATRONATO

E' pure costituito un « Comitato di Patronato » senza determinato numero di competenti con nomine fatte dal Consiglio Direttivo di persone che per la loro posizione professionale e sociale, favorendo con la propria opera e con mezzi morali e finanziari il raggiungimento delle alte finalità dell'Opera Pia, ne rappresentino anche mezzo potente di propaganda e di continuo sviluppo.

In omaggio alle origini del Pio Istituto di S. Girolamo della Carità, i componenti del detto Comitato di Patronato saranno preferibilmente scelti fra le tre categorie di prelati, nobili romani ed avvocati, che costituiscono per tanti anni gli organi dirigenti dell'Istituto. Essi si distinguono in patroni fondatori, sostenitori e benemeriti secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 28

DEL COMITATO DAME

E' istituito pure un « Comitato Dame » nominato dal Consiglio Direttivo senza determinato numero di componenti affinchè cooperi ai fini dell'Opera Pia favorendone il conseguimento con mezzi morali e finanziari in base alle norme fissate dal Regolamento.

CAPO IV.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 29

Nelle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e di quelle d'urgenza dal Presidente o da chi ne fa le veci, si fa processo verbale in apposito registro e viene firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio. Le copie di tali verbali firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Consiglio fanno piena fede anche in giudizio.

Art. 30

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario Ragioniere.

Art. 31

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale.

Nel caso che l'Istituto venga autorizzato ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale. Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termini di legge.



**Art. 32**

Il Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di nomina del personale così interno come esterno, determina la pianta organica, le attribuzioni e mansioni di ciascun impiegato o dipendente nonchè i rispettivi diritti e doveri.

**Art. 33**

Per il funzionamento delle varie attività svolte dall'Opera Pia e dalle sezioni da essa dipendenti valgono le norme stabilite con apposito regolamento.

**Art. 34**

Sono altresì stabilite nel Regolamento:

- a) le norme per l'ammissione dei ricoverati, e per la nomina del personale stipendiato;
- b) la disciplina interna;
- c) l'igiene, la pulizia, gli esercizi fisici, e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento degli Istituti.

**Art. 35**

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari in materia di assistenza e beneficenza pubblica e circa la protezione della maternità e dell'infanzia.



